Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 20 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 821.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Berlino, fra l'Italia e la Germania il 12 novembre 1938-XVII, per regolare i pagamenti fra l'Italia e i territori dei Sudeti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 12 novembre 1938, per regolare i pagamenti fra l'Italia ed i territori dei Sudeti.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto nei modi di cui all'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia ed i territori dei Sudeti

Il *Governo Italiano* ed il *Governo Germanico*, nell'intento di regolare i pagamenti fra l'Italia ed i territori dei Sudeti si sono accordati su quanto segue:

Art. 1.

L'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934 e gli Accordi complementari sono estesi ai Territori dei Sudeti relativamente alle transazioni stipulate successivamente al 10 ottobre 1938.

Art. 2.

Per le transazioni stipulate nel quadro del traffico delle merci italo-cecoslovacco anteriormente all'11 ottobre 1938 il regolamento dei versamenti già effettuati o da effettuare ancora da o a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel Reich germanico (compresi i Territori dei Sudeti) avverrà in conformità alle intese che saranno stipulate tra l'Istituto Nazionale per Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse.

Art. 3.

Il presente Accordo forma parte dell'Accordo di compensazione tra l'Italia e la Germania del 26 settembre 1934. Esso sarà ratificato ed i documenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile. Entrerà in vigore il giorno dello scambio dei documenti di ratifica, tuttavia avrà effetto, in via provvisoria, con decorrenza dal 14 novembre 1938.

Fatto a Berlino, in doppio esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 12 novembre 1938.

B. ATTOLICO WIEHL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Abkommen zur Regelung der Zahlungen zwischen den Sudetendeutschen Gebieten und Italien

Die Deutsche und die *Italienische Regierung* haben in der Absicht, den Zahlungsverkehr zwischen den Sudetendeutschen Gebieten und Italien zu regeln, folgende Vereinbarungen getroffen:

Art. 1.

Das Abkommen zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutschland und Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26 September 1934 und die Zusatzvereinbarungen werden auf die Sudetendeutschen Gebiete für die nach dem 10. Oktober 1938 abgeschlossenen Rechtsgeschäfte ausgedehnt.

Art. 2.

Für die vor dem 11 Oktober 1938 in Rahmen des italienisch-tschechoslowakischen Warenverkehrs abgeschlossenen Rechtsgeschäfte wird die Regelung der von oder zu Gunsten von im Deutschen Reich (einschliesslich der Sudetendeutschen Gebiete) ansässigen natürlichen und juristischen Personen bereits ausgeführten oder noch auszuführenden Einzahlungen gemäss den zwischen der Deutschen Verrechnungskasse und dem Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero zu treffenden Vereinbarungen erfolgen.

Art. 3.

Dieses Abkommen bildet einen Bestandteil des deutsch-italienischen Verrechnungsabkommens vom 26. September 1934. Es soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald als möglich in Rom ausgetauscht werden. Es tritt an dem Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft, es wird jedoch vom 14. November 1938 ab vorläufig angewendet werden.

Unterzeichnet in Berlin, in doppelter Ausführung in deutscher und italienischer Sprache den 12. November 1938.

B. ATTOLICO WIEHL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 822.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Polonia, il 19 gennaio 1939-XVII, per l'impianto di linee aeree regolari fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Polonia il 19 gennaio 1939 concernente l'impianto di linee aeree regolari fra i due Paesi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui alla Convenzione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Convention entre le Royaume d'Italie et la République de Pologne relative à l'exploitation de lignes régulières de navigation aérienne.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie et *Son Excellence le Président de la République de Pologne* également désireux de régler, faciliter et favoriser le développement des communications aériennes entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:

Son Excellence M. Amedeo Giannini, Ambassadeur de Sa Majesté, Sénateur du Royaume,

Son Excellence le Président de la République de Pologne:

Son Excellence M. Boleslaw Wieniawa Dlugoszowski, Ambassadeur de Pologne;

Son Excellence M. Aleksander Bobkowski, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Communications;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les Gouvernements polonais et italien sont d'accord d'établir une ligne de navigation aérienne Warszawa-Roma et vice-versa.

La ligne susmentionnée sera exploitée en commun sur la base d'une réciprocité complète par les entreprises de navigation aérienne polonaise et italienne désignées chacune par les autorités compétentes du Pays respectif.

Le mode d'exploitation de cette ligne, son itinéraire et ses escales seront fixés d'un commun accord par les autorités supérieures aéronautiques des deux Pays.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'accordant mutuellement le droit de prolonger la ligne susmentionnée, notamment: pour l'entreprise polonaise, de Roma au-delà des frontières de l'Italie dans la direction de la Méditerranée, pour l'entreprise italienne, de Warszawa au-delà des frontières de la Pologne par Gdynia dans la direction de la Mer Baltique.

Les entreprises en question pourront, en dehors des vols réguliers prévus par l'horaire, exécuter des vols additionnels.

Art. 2.

En dehors de la ligne indiquée à l'article précédent, les deux Gouvernements pourront, d'un commun accord, par simple échange de notes, établir de nouvelles lignes qui seront soumises aux dispositions de la présente Convention.

Art. 3.

Les droits et les obligations des entreprises aériennes désignées, ainsi que les conditions détaillées d'exploitation de la ligne mentionnée à l'art. 1er, seront définis dans les concession à accorder:

a) par le Ministère des Communications polonais à l'entreprise aérienne italienne,

b) par le Ministère de l'Air italien à l'entreprise aérienne polonaise.

Art. 4.

L'entreprise de navigation aérienne désigné par chacune des Hautes Partie Contractantes jouira, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, au moins des mêmes droits et facilités que ceux qui y sont accordés à l'entreprise étrangère de navigation aérienne la plus favorisée, toutefois sur la base d'une réciprocité complète.

Art. 5.

Les deux Hautes Parties Contractantes prendront sur leurs territoires respectifs les mesures nécessaires en vue d'assurer aux entreprises concessionnaires l'usage des aérodromes ainsi que des services techniques et des installations de sécurité des vols sur l'itinéraire de la ligne exploitée.

Art. 6.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à assurer aux entreprises concessionnaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des facilités en vué d'accélerer l'accomplissement des formalités douanières et administratives concernant le transport aérien des personnes, bagages, marchandises et poste.

Art. 7.

Les avions destinés à l'exploitation de la ligne prévue à l'art. 1er ainsi que les moteurs montés sur ces avions, les pièces de rechange (moteurs de rechange y-compris), tous les objets nécessaires à l'aménagement des avions ou à leur conservation seront exemptés des droits de douane et soustraits, lors de leur entrée sur le territoire de chacun des deux Etats, aux restrictions résultant de la réglementation du mouvement des marchandises et des devises, à condition que tous les objets et matériels ci-dessus mentionnés, soient importés en vue d'une utilisation temporaire et qu'ils soient renvoyés au cours d'une année dans leur pays d'origine.

Ce délai d'exploitation pourra être prolongé par les autorités compétentes sur la proposition de l'entreprise concessionnaire.

Les objets ci-dessus mentionnés resteront sous le contrôle de l'administration des douanes et ne pourront être utilisés que pour les besoins de l'exploitation des lignes aériennes prévues par la présente Convention.

Les objets et matériels usés ou abimés, pour lesquels au moment de l'importation les droits de douane n'ont pas été perçus, devront être soit rétournés au pays d'origine, soit dédouannés, soit détruits, sous un contrôle officiel.

Lors du dédouannement de ces objets et matériels, toutes les facilités admises par la législation nationale, seront appliquées.

Les voyageurs en transit direct ne seront pas soumis à la procédure douanière; ils seront toutefois placés sous le contrôle douanier.

Les bagages, marchandises et les envois postaux en transit seront placés sous le contrôle douanier et seront exemptés de tout droit de douane. Ils seront également soustraits aux restrictions résultant de la réglementation du mouvement des marchandises.

Les huiles minérales pourront être exemptées de tout droit de douane, ainsi que de toute taxe intérieure, à condition de réciprocité et suivant les normes et les conditions qui seront fixées d'un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes.

Art. 8.

En cas d'atterrissage forcé ou d'un accident des avions des entreprises concessionnaires, les autorités locales seront tenues de leur prêter, contre remboursement des frais réels, la même aide que celle qui est accordée aux avions nationaux.

Ces autorités devront, en particulier, accorder dans ces cas à l'entreprises en cause toutes les facilités possibles pour que les passagers, les bagages, les marchandises et la poste puissent être acheminés, dans le plus bref délai, vers leur destination.

Art. 9.

Les entreprises concessionnaires seront tenues:

a) d'observer les dispositions de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne en date du 13 octobre 1919.

b) de se conformer aux lois et règlements en vigueur sur les territoires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes,

c) de communiquer 15 jours avant le commencement d'une période d'exploitation aux autorités compétentes de l'autre Partie Contractante la liste nominative du personnel navigant, les types et les marques d'immatriculation des avions en service sur les lignes exploitées, ainsi que les tarifs, les horaires et les conditions générales de transport,

d) de n'employer sur le territoire de l'autre Partie Contractante que des ressortissants polonais ou italiens. L'emploi de ressortissants de tierces puissances ne sera admis que dans des cas exceptionnels sur l'autorisation préalable, accordée à l'entreprise intéressée par l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.

Art. 10.

Les entreprises concessionnaires seront tenues de trasporter la poste dans les conditions fixées par les accords qui auront été conclus entre ces entreprises et les administrations postales des deux Pays.

Art. 11.

Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de désigner en tout temps une autre entreprise nationale de navigation aérienne en remplacement de l'entreprise désignée précédemment. Dans ce cas la concession accordée perdra sa validité et une nouvelle concession analogue sera immédiatement délivrée à la nouvelle entreprise. L'entreprise révoquée par son Gouvernement n'aura pas à ce titre le droit de demander à l'autre Partie Contractante une indemnité quelconque.

Art. 12.

Les entreprises concessionnaires ne pourront céder ni entièrement ni partiellement les concessions en question à d'autres entreprises.

Art. 13.

En cas d'infraction aux dispositions de la présente Convention, aux prescriptions de sécurité ou d'ordre public, aux prescriptions des douanes, des devises et d'impôts, chacune des deux Parties Contractantes pourra demander la révocation des employés coupables. En cas d'infraction réitérée ou d'infraction grave, la concession pourra être rétirée à l'entreprise en faute.

Dans ce cas seront applicables les dispositions de l'art. 11 de la présente Convention.

Art. 14.

Au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes cesserait d'être partie à la Convention portant réglementation de la navigation aérienne du 13 octobre 1919, les Hautes Parties Contractantes procéderont sans délai à des négociations au sujet d'un accord général pour le règlement de la navigation aérienne entre les deux Pays. Dans le cas où ces négociations n'aboutiraient pas à une entente, la présente Convention cessera d'être en vigueur six mois à partir du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura dénoncé la Convention portant réglementation de la navigation aérienne du 13 octobre 1919.

Art. 15.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Warszawa aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le trentième jour à partir de la date d'échange des instruments de ratification et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1948. Elle pourra être revisée, à partir du 31 décembre 1943, sur la demande d'une des Hautes Parties Contractantes. A l'expiration de la première période de sa validité, la présente Convention sera renouvelée tacitement par périodes de cinq ans, au cas où sa dénonciation n'aurait pas été notifiée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période quinquennale en cours.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 janvier 1939.

A. GIANNINI — B. WIENIEWA DLUGOSZOWSKI, ALEKSANDER BOBKOWSKI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 823.

Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cura degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici è affidata al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti, che la esercita per mezzo delle Soprintendenze: *a*) alle antichità, *b*) ai monumenti, *c*) alle gallerie, *d*) ai monumenti e gallerie.

Art. 2.

Alle Soprintendenze alle antichità è affidata la tutela degli interessi archeologici e dei monumenti dell'antichità, degli scavi e dei musei archeologici compresi nella loro circoscrizione.

Alle Soprintendenze ai monumenti è affidata la tutela dei monumenti e relative pitture murali del Medio Evo e dell'età moderna, compresi nella loro circoscrizione.

Alle Soprintendenze ai monumenti sono affidati anche la tutela per le bellezze naturali e panoramiche e l'esame di tutte le questioni urbanistiche relative ai piani regolatori.

Alle Soprintendenze alle gallerie è affidata la tutela delle gallerie comprese nella loro circoscrizione e delle cose d'interesse storico artistico del Medio Evo e dell'età moderna.

Le Soprintendenze ai monumenti e gallerie accentrano in un unico ufficio le funzioni stabilite per le Soprintendenze alle gallerie e ai monumenti.

Per i monumenti, i musei, le gallerie ed in genere per tutte le cose aventi interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico appartenenti allo Stato le varie Soprintendenze assolvono, rispettivamente, anche le funzioni direttive e di amministrazione.

Art. 3.

I problemi che incidono su diverse competenze tecniche e principalmente quelli che riguardano la statica dei monumenti e la conservazione dei dipinti murali, saranno trattati e risolti dal soprintendente (al quale spetta la tutela fondamentale) con la collaborazione degli altri soprintendenti.

Il materiale dell'antichità cristiana trovato negli scavi archeologici sarà affidato, di regola, alla competente Soprintendenza alle gallerie.

Gli avanzi di monumenti dell'antichità cristiana, presentatisi in uno scavo archeologico, saranno affidati, di regola, alla competente Soprintendenza ai monumenti.

Art. 4.

Le Soprintendenze sono di tre classi.

Capo delle Soprintendenze di 1ª classe è sempre un soprintendente (5° o 6° grado).

Capo delle Soprintendenze di 2ª e di 3ª classe è di regola un direttore di 1ª e 2ª classe (gradi 7° o 8°),

Art. 5.

Le Soprintendenze alle antichità di 1ª classe sono le seguenti:

1° *Firenze*: provincie di Firenze, Apuania, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia (alla destra del Tevere), Pisa, Pistoia, Siena, Terni (alla destra del Tevere).

2° *Roma I*: Roma città (escluso il Palatino e Foro Romano, il Museo preistorico etnografico, il Museo di Villa Giulia e Ostia Antica e le delegazioni di Isola Farnese e Cesano, territorio dell'antica Vejo) e le provincie di Roma (esclusi i mandamenti di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto e i comuni di Mazzano, Campagnano e Formello), Frosinone, Littoria e Rieti.

3° *Napoli*: provincie di Napoli, Avellino e Benevento.

4° *Siracusa*: provincie di Siracusa, Catania, Enna, Messina e Ragusa.

Le Soprintendenze alle antichità di 2ª classe sono le seguenti:

1° *Padova*: provincie di Padova, Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Rovigo, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso.

2° *Bologna*: provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

3° *Roma II* (Etruria meridionale): Museo di Villa Giulia, e Delegazioni di Isola Farnese e Cesano (territorio dell'antica Vejo), provincia di Viterbo e i mandamenti di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto, nonchè i comuni di Mazzano, Campagnano e Formello della provincia di Roma.

4° *Roma III*: Ostia Antica.

5° *Roma IV*: Palatino e Foro Romano.

6° *Taranto*: provincie di Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Matera.

7° *Palermo*: provincie di Palermo e Trapani.

Le Soprintendenze alle antichità di 3ª classe sono le seguenti:

1° *Torino I*: provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2° *Torino II*: Museo di Antichità (Egittologia).

3° *Genova*: provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

4° *Milano*: provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

5° *Ancona*: provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Perugia (alla sinistra del Tevere), Pesaro, Terni (alla sinistra del Tevere) e Zara.

6° *Chieti*: provincie di Chieti, Aquila, Campobasso, Pescara e Teramo.

7° *Roma V*: Museo preistorico etnografico.

8° *Reggio Calabria*: provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

9° *Agrigento*: provincie di Agrigento e Caltanissetta.

10° *Cagliari*: provincie della Sardegna.

11° *Salerno*: provincie di Salerno e Potenza.

Art. 6.

Le Soprintendenze ai monumenti di 1ª classe sono le seguenti:

1° *Milano*: provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

2° *Venezia*: provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza.

3° *Firenze*: provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia.

4° *Roma*: provincie di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti e Viterbo.

5° *Napoli*: provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

6° *Bologna*: provincie di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Le Soprintendenze ai monumenti di 2ª classe sono le seguenti:

1° *Torino*: provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2° *Palermo*: provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

3° *Genova*: provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Le Soprintendenze ai monumenti di 3ª classe sono le seguenti:

1° *Verona*: provincie di Verona, Cremona e Mantova.

2° *Ravenna*: provincie di Ravenna, Ferrara e Forlì.

3° *Ancona*: provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata Pesaro, Urbino e Zara.

4° *Catania*: provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Art. 7.

Le Soprintendenze alle gallerie di 1ª classe sono le seguenti:

1° *Milano*: provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

2° *Venezia*: provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza.

3° *Firenze*: provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia.

4° *Roma I*: provincie di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti e Viterbo.

5° *Napoli*: provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

Le Soprintendenze alle gallerie di 2ª classe sono le seguenti:

1° *Torino*: provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2° *Bologna*: provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

3° *Genova*: provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

4° *Urbino*: provincie di Pesaro Urbino, Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

5° *Palermo*: provincie della Sicilia.

6° *Roma II*: R. Galleria nazionale d'arte moderna — Arte contemporanea.

Le Soprintendenze alle gallerie di 3ª classe sono le seguenti:

1° *Mantova*: provincie di Mantova, Cremona e Verona.

2° *Parma*: provincie di Parma e Piacenza.

3° *Modena*: provincie di Modena e Reggio Emilia.

Art. 8.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di 1ª classe è la seguente:

Bari: provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto.

Le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di 2ª classe sono le seguenti:

1° *Trento*: provincie di Trento e Bolzano.

2° Trieste: provincie di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola e Udine.

3° *Siena*: provincie di Siena e Grosseto.
4° *Pisa*: provincie di Pisa, Apuania, Livorno e Lucca.
5° *Perugia*: provincie di Perugia e Terni.
6° *Aquila*: provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo.
7° *Cosenza*: provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.
8° *Cagliari*: provincie della Sardegna.

Art. 9.

In relazione a quanto è detto nell'art. 2 circa le competenze e le attribuzioni delle Soprintendenze, e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4, ad archeologi saranno affidate tutte le Soprintendenze alle antichità, ad architetti tutte le Soprintendenze ai monumenti e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di Trieste, Pisa, Aquila, Bari, Cosenza e Cagliari, ed agli storici dell'arte tutte le Soprintendenze alle gallerie e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di Siena e Perugia.

Art. 10.

Il Ministro per l'educazione nazionale fisserà, con successivo decreto, il personale minimo di ruolo che deve essere assegnato a ciascuna Soprintendenza, perchè ne sia assicurato il normale funzionamento.

Art. 11.

È in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di fissare, in dipendenza dei bisogni dell'Amministrazione, nei concorsi di ammissione per ispettori aggiunti, il numero dei posti riservati agli archeologi e quello riservato agli storici dell'arte.

Nelle promozioni a direttore di 2ª o 1ª classe e a soprintendente, il Ministro terrà presente quanto è disposto nell'articolo 9 predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 824.
Finanziamento del canale demaniale Regina Elena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze della somma di L. 27.000.000, da ripartirsi in parti uguali in cinque esercizi finanziari a partire da quello prossimo 1939-1940, per il finanziamento parziale del canale demaniale Regina Elena.

È autorizzata altresì l'assegnazione della somma occorrente all'ammortamento in 15 esercizi finanziari, a partire dal 1940-41, del mutuo di L. 8.000.000, al tasso dell'1,20 per cento consentito dall'Ente Nazionale Risi.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, di provvedere con propri decreti all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 825.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione sino al 31 dicembre 1940 i rischi dei crediti di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1940, i rischi dei crediti di esportazione, con i limiti e le modalità di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 35, e prorogato con i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934, n. 2069, e 13 maggio 1937, n. 1222, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 maggio 1935, n. 1140, e 3 febbraio 1938, n. 163.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 826.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate col R. decreto-legge 19 aprile 1937, n. 674 — convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2371 — e col R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1934 — convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2425; i proventi delle navi radiate versati in Tesoreria nell'esercizio 1937-38 devoluti al bilancio Marina a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, nonchè la quota stabilita dall'art. 20 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per le sovvenzioni alla costruzione di navi mercantili, sono inscritte per L. 155.886.309 nella parte ordinaria, al capitolo n. 60, e per L. 10.000.000 in quella straordinaria, al capitolo n. 77.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità di Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1939-40 complessivamente la somma di L. 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1939-40, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 4.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-40 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere.

Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	2.450.000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	200.000 —
3	Servizio dele autovetture per l'Amministrazione statale	70.000 —
4	Biblioteche della Regia marina	40.000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
7	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	31.500 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	71.000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	20.000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	68.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, al personale tecnico, ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato	575.000 —
13	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale — Indennità ai membri di Commissioni	150.000 —
14	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	445.000 —
15	Spese per acquisto di medaglie al valore militare ed al valore di marina; acquisito di decorazioni	8.000 —
16	Spese casuali	12.000 —
17	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		4.290.500 —
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*).	68.000.000 —
19	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*)	35.000.000 —
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
		103.100.000 —
	SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO.	
21	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi - Sussidi al personale subalterno salariato (*Spese fisse*)	4.900.000 —
22	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	2.700.000 —
23	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della medesima — Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	135.000 —
		7.735.000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	Spese per la marina militare.	
24	Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	82.500.000 —
25	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*)	2.400.000 —
26	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	250.000 —
27	Corpo Reale equipaggi marittimi — Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme (*Spese fisse*)	152.000.000 —
28	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (*Spese fisse*)	40.000.000 —
29	Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	60.000.000 —
30	Corpo Reale equipaggi marittimi Viveri	150.000.000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali - Rette ed Istituti per ricovero di figli di militari - Spese inerenti al funzionamento della pre-post-marinara	21.000.000 —
32	Difese costiere - Soprassoldi al personale	880.000 —
33	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici	2.430.000 —
34	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*)	3.500.0 0 —
35	Retribuzione alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	3.500.000 —
36	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (Regio decreto 2 giugno 1924, n. 931) (*Spese fisse*)	750.000 —
37	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali per i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e per gli estranei.	8.000.000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
38	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.	11.500.000 —
39	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
40	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	8.000.000 —
41	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Corpo di Stato Maggiore.	80.000.000 —
42	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	10.000.000 —
43	Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili (*Spese fisse*)	450.000 —
44	Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare (*Spesa obbligatoria*)	80.000 —
45	Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*).	575.000 —
46	Servizio idrografico - Materiale	400.000 —
47	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	4.500.000 —
48	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	1.550.000 —
49	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi - Spese per i nuovi impianti di illuminazione elettrica, e per la relativa manutenzione, negli immobili militari marittimi - Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	20.000.000 —
50	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	3.500.000 —
51	Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche: ragionieri, tecnici, disegnatori tecnici, contabili, d'ordine) — Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniale (*Spese fisse*).	15.850.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
52	Indennità di gestione e di responsabilità	108.000 —
53	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina . .	15.000.000 —
54	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina . .	80.000.000 —
55	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi.	4.000.000 —
56	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina - Spese relative - Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili - Costruzione ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi - Fornitura d'energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione - Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, officine	275.000.000 —
57	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	45.000.000 —
58	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	15.000.000 —
59	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali - Spese per i musei navali - Spese per l'intensificazione della vendita del materiale esuberante ai bisogni della Regia marina e pel funzionamento della relativa Commissione superiore	15.000.000 —
60	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata — Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico — Acquisto di navi già costruite . . .	155 886.309 —
61	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina — Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	330.000.000 —
62	Rinnovamento munizionamento e torpedini — Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo — Materiali per la costruzione dei bersagli - Premi di tiro	50.000.000 —
63	Personale lavorante — Mercedi giornaliere, cottimo e premi — Sussidi — Soprassoldi — Missioni, trasferte e spese d'assicurazione — Acquisto di mute speciali di lavoro e di oggetti di medicazione	165.000.000 —
64	Personale salariato non di ruolo addetto agli uffici — Mercedi giornaliere, premi, sussidi, soprassoldi, missioni, trasferte e spese di assicurazione	20.000.000 —
65	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	4.000.000 —
67	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni.	350.000 —
68	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali . .	600.000 —
69	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali. - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali.	600.000 —
		1.859.159.309 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
70	Personale transitorio in via di eliminazione	22.500 —
71	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio — Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	400.000 —
72	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	1.090.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
73	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima (*Spese fisse*)	26.000.000 —
74	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923, n. 945 e 7 giugno 1928, n. 1536)	300.000 —
75	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*)	1.200.000 —
		29.012.500 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE.	
76	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	614.000.000 —
77	Acquisti di materiali vari per costituzione di scorte intangibili	10.000.000 —
78	Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, depositi per munizioni e torpedini — Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante — Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	46.000.000 —
79	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali - Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	30.000.000 —
80	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	360.500 —
		700.360.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
81	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049).	70.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4.290.500 —
	Debito vitalizio	103.100.000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	7.735.000 —
	Spese per la marina militare	1.859.159.309 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	1.974.284.809 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	29.012.500 —
	Spese per la marina militare	700.360.500 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	729.373.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata	70.000.000 —
	Totale del Titolo II — Spesa straordinaria	799.373.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.773.657.809 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2.703.657.809 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	70.000.000 —
	Totale generale	2.773.657.809 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1939-40, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 66 (articoli 20 e 44 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e articolo 3 della presente legge).

Capitolo n. 24. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Capitolo n. 27. — Corpo Reali equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme (*Spese fisse*).

Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della R. marina, ecc.

Capitolo n. 29. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

Capitolo n. 32. — Difese costiere - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 33. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.

Capitolo n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 35. — Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.

Capitolo n. 36. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 37. — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 41. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

Capitolo n. 42. — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti, ecc.).

Capitolo n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dall'industria privata.

Capitolo n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione - Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione.

Capitolo n. 64. — Personale salariato non di ruolo, addetto agli uffici - Mercedi giornaliere, premi, sussidi, soprassoldi, missioni, trasferte e spese di assicurazione.

Capitolo n. 65. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 71. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*).

Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*).

Capitolo n. 73. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima (*Spese fisse*).

Capitolo n. 75. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 827.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di inscrivere i fondi residui rimasti al 30 giugno 1939 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1939-40 le seguenti assegnazioni straordinarie:

L. 40.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

L. 67.085.500 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifizi, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari;

L. 150.000.000 per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*)	15.600.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
3	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . .	50.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere (*Spesa obbligatoria*) . . .	180.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti .	55.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie . .	150.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	630.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare — Spese per la propaganda aeronautica militare . . .	2.500.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici — Acquisto medaglie al valore militare e al valore aeronautico	6.000.000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	30.000 —
12	Spese di trasporto di materiali. — Noleggi	60.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
13	Spese casuali	50.000 —
14	Spese riservate	30.000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1598, e articolo 2 della presente legge)	1.500.000 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		86.925.000 —
	Debito vitalizio.	
17	Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*)	5.500.000 —
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*)	50.000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
		5.650.000 —
	Spese per l'aeronautica militare.	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo — Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	75.200.000 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	76.100.000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	118.200.000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	25.000.000 —
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	3.000.000 —
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	5.500.000 —
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	500.000 —
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'arma aerea	2.000.000 —
28	Spese per indagini tecniche riservate	150.000 —
29	Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	9.000.000 —
30	Spese per le scuole di pilotaggio — Scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione pre-aeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	10.000.000 —
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna — Affitti, canoni, ed indennità di occupazione temporanea	40.000.000 —
32	Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio — Strumenti ed installazioni di bordo	250.000.000 —
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	400.000.000 —
34	Materiale di armamento e munizionamento, radiotelegrafico ed elettrico di bordo	25.000.000 —
35	Acquisto di automezzi e materiale vario — Piccole riparazioni apparecchi — Servizi vari d'aeroporto — Energia elettrica	40.000.000 —
36	Esperienze, studi e modelli	11.250.000 —
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	165.000.000 —
38	Personale lavorante — Paghe, cottimo ed aggiunta di famiglia — Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo — Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali — Spese di viaggio, missioni e trasferimento — Assegni di malattia — Sussidi agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie — Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi — Indennizzi di licenziamento — Divise ed indumenti di lavoro — Spese varie	42.000.000 —
39	Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	127.237.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	56.170.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia — Casseforti e mobili di sicurezza — Macchine sussidiarie di ufficio (escluse quelle dell'Amministrazione centrale) — Veicoli e quadrupedi da trasporto — Armi portatili e munizionamento relativo — Combustibile per riscaldamento locali e per cucina	26.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
43	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
		1.507.657.000 —
	Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo e pel servizio meteorologico.	
44	Personale degli aeroporti civili — Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	412.500 —
45	Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse)	70.800.000 —
46	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento, di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	4.000.000 —
47	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento, e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili — Automezzi e natanti necessari agli uffici predetti — Spese di rapresentanza relative all'aviazione civile	1.000.000 —
48	Spese per il servizio delle telecomunicazioni e della assistenza al volo — Manutenzione degli apparati telegrafici, radiotelegrafici e telefonici — Affitto e manutenzione di circuiti telegrafici e telescriventi — Acquisto di parti di ricambio e di materiale di consumo — Acquisto e sostituzione di strumenti vari	24.500.000 —
		100.712.500 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
49	Indennità temporanea di caro-viveri al personale militare ed al personale lavorante	7.000.000 —
50	Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	30.000 —
		7.030.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	Spese per l'aeronautica militare.	
51	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna — Acquisti ed espropriazione di immobili — Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	40.000.000 —
52	Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario — Varie	67.085.500 —
53	Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	150.000.000 —
54	Spese per esigenze varie di carattere straordinario	200.000.000 —
		457.085.500 —
	Spese per l'aeronautica civile.	
55	Rotte aeree	*per memoria*
56	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 171)	*per memoria*
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata.	
57	Anticipazioni ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli enti medesimi (articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	25.000.000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	86.925.000 —
	Debito vitalizio	5.650.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	1.507.657.000 —
	Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo e pel servizio meteorologico	100.712.500 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	1.700.944.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	7.030.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	457.085.500 —
	Spese per l'aeronautica civile	*per memoria*
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	464.115.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	25.000.000 —
	Totale della Categoria II — Movimento di capitali	25.000.000 —
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	489.115.500 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	2.190.060.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	2.165.060.000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	25.000.000 —
	TOTALE GENERALE	2.190.060.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1939-40, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 15 (articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 e articolo 2 della presente legge).

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare - Spese per la propaganda aeronautica militare.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e periodici - Acquisto medaglie al valore militare e al valore aeronautico.

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per la Regia accademia aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio - Scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione pre-aeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari.

Capitolo n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie di ufficio (escluse quelle dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibile per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 43. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1939-40, per i quali è consentito di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 32. — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio - Strumenti ed installazioni di bordo.

Capitolo n. 33. — Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo.

Capitolo n. 34. — Materiale di armamento e munizionamento radiotelegrafico ed elettrico di bordo.

Capitolo n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie di ufficio (escluse quelle dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibile per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 51. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazioni di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti.

Capitolo n. 52. — Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie.

Capitolo n. 53. — Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana.

Capitolo n. 54. — Spese per esigenze varie di carattere straordinario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 828.

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	4.650.000 —
2	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	80.000 —
3	Indennità di missione e di trasferimento — Indennità di carica ed altre eventuali	200.000 —
4	Spese di rappresentanza	100.000 —
5	Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	100.000 —
6	Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali e propagandistiche	1.900.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	540.000 —
8	Spese per il funzionamento delle Commissioni istituite nello interesse dei servizi del Ministero	50.000 —
9	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	40.000 —
10	Acquisto di decorazioni	10.000 —
11	Spese casuali	80.000 —
12	Spese riservate	1.400.000 —
13	Fitto, canoni d'acqua, riparazioni, manutenzione, adattamento e arredamento dei locali in uso del Ministero	1.450.000 —
14	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	80.000 —
15	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	9.245.000 —
16	Spese per la biblioteca	50.000 —
17	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
18	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclami dei creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		19.975.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	DEBITO VITALIZIO.	
19	**Pensioni ordinarie**	30.000 —
20	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	20 000 —
		50.000 —
	SPESE PER I REGI ADDETTI STAMPA ALL'ESTERO.	
21	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*)	303.000 —
22	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.520.000 —
23	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero	100.000 —
24	Retribuzioni, paghe, e compensi al personale locale in servizio presso gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero	300.000 —
25	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero	200 000 —
		2.423.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA STAMPA.	
26	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	250 000 —
27	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	100.000 —
28	Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'estero	450.000 —
		800.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA PROPAGANDA.	
29	Spese per la propaganda	4.500.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
30	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese relative alle attività cinematografiche, alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e Regio decreto 9 aprile 1928, n. 941)	100.000 —
31	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061 . .	7.000.000 —
32	Premi speciali ai produttori di filmi nazionali, da corrispondersi ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061	3.000.000 —
33	Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche estere per la produzione di film in Italia (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061)	*per memoria*
		10.100.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
34	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631, e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773)	22.000.000 —
35	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit)	3.600.000 —
		25.600.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO.	
36	Spese per la censura teatrale, la vigilanza governativa, nonchè le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	5.200.000 —
37	Spese per la gestione della Discoteca di Stato	200.000 —
38	Quota del 6.17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo, da erogare ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142 e con le modalità di cui al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547. — Quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (articolo 5 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706).	*per memoria*
39	Contributi e spese inerenti alla istituzione del « Sabato Teatrale »	300.000 —
40	Contributi alla Sezione autonoma per il credito fondiario della Banca Nazionale del lavoro a titolo di concorso nello	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150) (2ª delle venticinque rate)	2.500 000 —
41	Contributi nelle spese di gestione dei teatri di masse (articolo 12, secondo comma, del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150)	2.100 000 —
		10.300.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE.	
42	Spese per la radiodiffusione e la televisione	1 500 000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
43	Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo	1.550 000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE.	
44	Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della televisione	100.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
45	Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il Credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 15 — secondo comma — del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061	*per memoria*
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
46	Rimborso alle Ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto (Regio decreto 12 agosto 1938, n. 1273 — (*Spesa obbligatoria*).	5.000.000 —
47	Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere e del Credito alberghiero, giusta la legge 26 maggio 1932, n. 627, il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 440, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1569 ed il Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669 — (*Spesa ripartita* - 8ª delle dieci rate)	6.500.000 —
48	Contributi per costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287 (3ª delle venticinque rate)	20.000.000 —
		31 500.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA.	
49	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana da erogare ai sensi della legge 13 giugno 1935, numero 1143, integrata dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061. (Ultima delle cinque annualità)	10.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	19 975 000 —
	Debito vitalizio	50.000 —
	Spese per i Regi addetti stampa all'estero	2 423 000 —
	Spese per i servizi della stampa	800.000 —
	Spese per i servizi della propaganda	4.500.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	10 100 000 —
	Spese per i servizi del turismo	25.600 000 —
	Spese per i servizi del teatro	10.300.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	1.500 000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria.	75.248.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1 550 000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	100.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	—
	Spese per i servizi del turismo	31 500 000 —
	Totale della categoria I — Parte straodinaria	33.150.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana	10 000 000 —
	Totale della categoria II. — Parte straordinaria	10 000.000 —
	Totale della parte straordinaria	43 150 000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria).	108.398.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	10.000.000 —
	Totale generale	118 398 000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 829.

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	4.700.000 —
2	Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero — Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	5.550.000 —
3	Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dello articolo 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187	350.000 —
4	Assegni agli addetti al Gabinetto	25.000 —
5	Indennità di missione e di trasferimento per il personale in servizio nell'Amministrazione centrale; rimborso di spese di viaggio e competenze ai membri delle Giunte per prodotti, di Commissioni e Comitati	170.000 —
6	Spese di rappresentanza	50.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni; compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	500.000 —
8	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie	20.000 —
9	Spese casuali	60.000 —
10	Acquisto di decorazioni	5.000 —
11	Spese per la biblioteca	25.000 —
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	10.000 —
14	Spese di manutenzione dei locali del Ministero	25.000 —
15	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
16	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		11.520.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
17	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).	65.000 —
18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	10.000 —
		75.000 —
	COMMERCIO ESTERO E TRATTATI.	
19	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali. .	40.000 —
20	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere — Compensi per traduzioni.	50.000 —
21	Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali — Spese d'ufficio e di funzionamento — Spese di viaggio e indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero	4.800.000 —
22	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali ed a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale.	22.000 —
23	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1.400.000 —
24	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (Regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1553 e Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929).	5.250.000 —
25	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e finanziario all'estero — Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero.	550.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
26	Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti con l'estero	25.000 —
27	Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893).	32.500 —
		12.169.500 —
	CONTROLLO VALUTARIO NEL REGNO E NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.	
28	Assegnazione per le spese da sostenere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria di cui al Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794	1.800.000 —
29	Personale in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana per l'esercizio del controllo delle valute (Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 120): stipendi e assegni fissi, indennità coloniali al personale di ruolo; rimborso ad Enti di diritto pubblico delle retribuzioni al personale non di ruolo (articolo 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187) (*Spese fisse*) .	450.000 —
30	Indennità di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana	180.000 —
31	Spese varie (escluse le retribuzioni e i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 120).	100.000 —
		2.530.000 —
	SPESE DIVERSE.	
32	Spese relative ai servizi di contingentamento	30.000 —
33	Spese di funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279) . . .	150.000 —
		180.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI E DIVERSE.	
34	Spese per l'impianto dell'Ufficio cifra	10.000 —
35	Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero. .	50.000 —
36	Spese d'impianto degli uffici per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 120).	50.000 —
		110.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	11.520.000 —
	Debito vitalizio	75.000 —
	Commercio estero e trattati	12.169.500 —
	Controllo valutario nel Regno e nei territori dell'Africa Orientale Italiana	2.530.000 —
	Spese diverse	180.000 —
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	26.474.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali e diverse	110.000 —
	Totale della categoria I — Parte straordinaria	110.000 —
	Totale generale . . .	26.584.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 830.
Istituzione di una Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1939-40-XVIII è costituita, presso la Regia università di Cagliari, una Facoltà d'ingegneria mineraria.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Regia università di Cagliari sono aggiunti otto posti, i quali vengono assegnati alla nuova Facoltà d'ingegneria mineraria.

Art. 3.

A decorrere dal 29 ottobre 1939-XVIII il contributo annuo presentemente corrisposto dallo Stato alla Regia università di Cagliari è aumentato di L. 423.000.

Art. 4.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, i ruoli organici del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Cagliari verranno aumentati dei posti eventualmente occorrenti per la nuova Facoltà d'ingegneria mineraria.

Art. 5.

Per effetto della presente legge:

a) la tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è integrata del maggior contributo dovuto dallo Stato alla Regia università di Cagliari, giusta il precedente art. 3;

b) il numero 2 della tabella *D* del predetto testo unico, modificato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 1° dicembre 1938-XVII, n. 2096, s'intende così integrato:

« Facoltà d'ingegneria mineraria: posti di ruolo 8 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI.
Regificazione della Scuola pareggiata di avviamento professionale a tipo commerciale di Cassino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, col quale veniva provveduto, tra l'atro, alla istituzione in Cassino di una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale;
Considerata l'opportunità della conversione in Regia della Scuola pareggiata predetta di Cassino e della conseguente soppressione della Regia scuola secondaria di avviamento professionale avente sede nella medesima località di Cassino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII è soppressa la Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Cassino.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data è convertita in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale la Scuola secondaria di avviamento professionale pareggiata di Cassino.

Art. 3.

I posti di organico della Scuola di cui all'articolo precedente sono costituiti da un direttore e da tre insegnanti, rispettivamente, per l'insegnamento della computisteria, ragioneria e pratica commerciale; della lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista, e della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene.
L'istituzione del posto di insegnante di computisteria, ragioneria e pratica commerciale, in conformità di quanto dispone l'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, si intende subordinata alla condizione che l'insegnamento venga assunto dal direttore.

Art. 4.

Per la sistemazione giuridica ed economica del personale della Scuola di cui all'art. 2 saranno applicate le norme contenute nel R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551.

Art. 5.

I locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione della Scuola soppressa vengono destinati all'incremento ed alla istituzione di altri corsi e scuole d'istruzione tecnica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Art. 6.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione e arredamenti dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per la Scuola di cui all'art. 2, nonchè agli sti-

pendi al personale amministrativo e di servizio della Scuola medesima, fanno carico al comune di Cassino a norma dell'art. 91, lettera *f*), del R. decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1939-XVII
Registro 7 Educazione nazionale, foglio 318.

(2686)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII.
Trasferimento in proprietà all'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie di alcuni immobili siti nel comune di Pontebba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, concernente agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie;

Veduta la domanda presentata dall'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, in data 10 ottobre 1938-XVI, per ottenere il trasferimento in sua proprietà della Malga presso il Passo di Pramollo, in comune di Pontebba, appartenente all'Alpe di Nassfeld e Winkler, oppure Alpe di Tressdorf, estesa ettari 442.39.12;

Sentito il parere espresso dal Collegio centrale arbitrale costituito in conformità delle norme contenute nell'art. 11 del decreto-legge citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie gli immobili siti nel comune amministrativo e censuario di Pontebba, appartenenti all'Alpe di Nassfeld e Winkler, oppure Alpe di Tressdorf, riportati in catasto con i seguenti dati: F.P. 105 di Pontebba. Elenco III comune catastale di Pontebba Nova p.t. 1385, 1386, 1387-1, 1387-2, 1388 usque 1390, 1391-1, 1392, 1393, 1394-1, 1463, 1469, p.e. 289, p.t. 1394-2, 1391-2, 1515, 1516, 1517.

Art. 2.

L'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, depositerà alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 150.000, da esso offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dallo svincolo, a norma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato e notificato in conformità delle norme contenute nell'art. 3 del decreto-legge citato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Registro 3 Ministero agricoltura e foreste, foglio 331. — BETTAZZI

(1156)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII.
Trasferimento in proprietà all'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie di alcuni immobili siti nel comune di Malborghetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, concernente agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie;

Veduta la domanda presentata dall'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, in data 10 ottobre 1938-XVI, per ottenere il trasferimento in sua proprietà dei pascoli e boschi presso la Sella di Lom, nei comuni di Malborghetto e di Tarvisio, appartenenti alla Vicinia di Freistritz, e alla Comunità delle Alpi di Achomitz, oppure Vicinia di Achomitz, estesi complessivamente ettari 415.10.42;

Sentito il parere espresso dal Collegio centrale arbitrale costituito in conformità delle norme contenute nell'art. 11 del decreto-legge citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie gli immobili appartenenti alla Vicinia di Freistritz, riportati in catasto con i seguenti dati: comune amministrativo di Malborghetto, censuario di Ugovizza: elenco n. LXXII. P. ed. 369 usque 388, 389, 390 usque 398, p.t. 1151-1, usque 1151-7.

Sono altresì trasferiti in proprietà dell'Ente predetto gli immobili appartenenti alla Comunità delle Alpi di Achomitz, oppure Vicinia di Achomitz, riportati in catasto con i seguenti dati: Comune amministrativo di Malborghetto, censuario di Ugovizza: P.T. 116, p. ed. 399 usque 409, p.t. 1147 - Comune amministrativo di Tarvisio, censuario di Camporosso in Valcanale: P.T. 116 di Ugovizza; P. e. 523, 524, p.t. 1340, 1467, 1342, 1438, 1480, 1462, p.e. 440 usque 443. Dall'elenco n. XXXVIII del Comune cat. di Camporosso in Valcanale appartenente alla P.T. 80 di Dreulach distretto giudiziario di Arnoldstein (ex-Austria) P. ed. 418, 419, 1346.

Art. 2.

L'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, depositerà alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 160.000 per gli immobili appartenenti alla Vicinia di Freistritz, e di lire 145.000 per quelli della Comunità delle Alpi di Achomitz, somme da esso offerte come indennità e non accettate dagli

aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato e notificato in conformità delle norme contenute nell'art. 3 del decreto-legge citato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Registro 3 Ministero agricoltura e foreste, foglio 335. — BETTAZZI

(1157)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà all'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie di alcuni immobili siti nel comune di Tarvisio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, concernente agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie;

Veduta la domanda presentata dall'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, in data 10 ottobre 1938-XVI, per ottenere il trasferimento in sua proprietà della Malga di Cave del Predil, in comune di Tarvisio appartenente all'Alpe di Thorl, oppure Comunità alpina di Thorl, estesa ett. 32.55.59;

Sentito il parere espresso dal Collegio centrale arbitrale costituito in conformità delle norme contenute nell'art. 11 del decreto-legge citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie gli immobili appartenenti all'Alpe di Thorl, oppure Comunità alpina di Thorl, riportati in catasto con i seguenti dati: comune amministrativo di Tarvisio e censuario di Cave del Predil: P.T. 66, p.t. 391. Comune amministrativo di Tarvisio e censuario di Rutte di Tarvisio: P.T. 88, p.t. 855-11.

Art. 2.

L'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie depositerà alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000, da esso offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, numero 82.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato e notificato in conformità delle norme contenute nell'art. 3 del decreto-legge citato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Registro 3 Ministero agricoltura e foreste, foglio 332. — BETTAZZI.

(1158)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà all'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie di alcuni immobili siti nel comune di Malborghetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, concernente agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie;

Veduta la domanda presentata dall'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, in data 10 ottobre 1938-XVI, per ottenere il trasferimento in sua proprietà dei pascoli e boschi in comune di Malborghetto, appartenenti alla Comunione agraria di Eggeralpe e Zinna, oppure comunità alpestre di Egg, ed alla Comunità alpestre di Paludnig, estesi complessivamente ettari 117.51.50;

Sentito il parere espresso dal Collegio centrale arbitrale costituito in conformità delle norme contenute nell'art. 11 del decreto-legge citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie gli immobili appartenenti alla Comunione agraria di Eggeralpe e Zinna, oppure Comunità alpestre di Egg, riportati in catasto con i seguenti dati: Comune amministrativo di Malborghetto, censuario di Ugovizza: P.T. 235, 1° c.t., p.t. 1730, 1731, 1732; P.T. 236, 1° c.t., p.t. 550, 551, F.P. 264. Comune amministrativo di Malborghetto, censuario di Bagni di Lusnizza: P.T. 67, 1° c.t., p.t. 819, F.P. 87. Comune amministrativo di Malborghetto, censuario di Malborghetto: P.T. 145, 1° c.t., p.t. 1467, 1468, 1466, 1471, 1469, 1472, E.P. 142.

Sono anche trasferiti in proprietà dell'Ente predetto gli immobili appartenenti alla Comunità alpestre di Paludnig, riportati in catasto con i seguenti dati: Comune amministrativo di Malborghetto, censuario di Ugovizza: P.T. 237, c.t. 1°, p.t. 1728, 1729, F.P. 265.

Art. 2.

L'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, depositerà alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 100.000 per gli immobili della Comunione agraria di Eggeralpe e Zinna, e di L. 20.000 per quelli della Comunità alpestre di Paludnig, somme da esso offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato e notificato in conformità delle norme contenute nell'art. 3 del decreto-legge citato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Registro 3 Ministero agricoltura e foreste, foglio 333. — BETTAZZI.

(1159)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 giugno 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, avente sede nel comune di Albano Laziale (Roma), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2694)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 giugno 1939-XVII.

Determinazione degli Istituti di credito fondiario ai quali può essere conferita dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, con sede in Roma, la delega prevista dall'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La delega prevista dall'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, può essere conferita dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, con sede in Roma, ai seguenti Istituti di credito fondiario, per le zone rispettivamente a ciascuno di essi assegnate, con carattere di esclusività, dal presente decreto:

1) Sezione di credito fondiario dell'Istituto di San Paolo di Torino: Piemonte e Liguria;

2) Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde: Lombardia;

3) Istituto di credito fondiario delle Venezie: Venezia Euganea, provincie di Trieste, Pola e Fiume;

4) Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina: provincie di Bolzano e Trento;

5) Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia: provincia di Gorizia;

6) Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna: Emilia;

7) Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena: Toscana;

8) Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del Lavoro: Marche, Umbria e Abruzzi;

9) Istituto italiano di credito fondiario: Lazio e provincia di Zara;

10) Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli: Campania, Puglie, Lucania e Calabria;

11) Credito fondiario sardo: Sardegna;

12) Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia: Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1939-XVII.

Nomina di alcuni membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2273, concernente l'approvazione dello statuto-regolamento del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni;

Viste le designazioni fatte dal Settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito a sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, per il triennio 1939-XVII-1942-XX, sono chiamati i signori:

Vincenzo Lai, Consigliere nazionale, e ing. Vittorio Brini, in rappresentanza del Settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo Elbano di Portoferraio e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Livorno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Livorno »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo Elbano di Portoferraio è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Livorno.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario cooperativo Elbano di Portoferraio alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio del Consorzio approvato nell'ultima assemblea.
Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Livorno.
In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Livorno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario cooperativo Elbano di Portoferraio al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Livorno nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario coopoerativo Elbano di Portoferraio.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Livorno è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Livorno nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Emissione di una nuova serie di cedole per le obbligazioni ferroviarie 3 % serie A, reti Adriatica, Mediterranea e Sicula
(Legge 27 aprile 1885, n. 3048)

Le obbligazioni ferroviarie 3 %, serie A, unitarie e quintuple, delle tre reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, emesse in forza del R. decreto 3 giugno 1887, n. 4514, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 104 di scadenza 1° luglio 1939-XVII.
Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo foglio di 32 cedole, da quella n. 105 (scadenza 1° gennaio 1940-XVIII) a quella n. 136 (scadenza 1° luglio 1955-XXXIII).
Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° luglio 1939-XVII, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana, e nei Possedimenti dell'Egeo, descritte per rete e taglio in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.
Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: Potenza.

(2704)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita (cons. 3,50 % - 1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 380.

E' stato presentato per il tramutamento il certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 372282 di L. 721, intestato a Lanza Emma di Vincenzo moglie di Nuzzi Giovanni Battista fu Francesco, domiciliata in Valle di Maddaloni, vincolato come dote della titolare.
Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimane privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 6 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: Potenza

(1740)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica Fossetta e Canalone in provincia di Brescia

Con R. decreto 27 febbraio 1939, n. 580, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1939, registro 8, foglio 151, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica Fossetta e Canalone, con sede in Brescia.
La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 29 ditte, con un comprensorio di 229.07.71 ettari, situati in territorio di Brescia è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, il 10 aprile 1938.

(2658)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei prodotti vetrari

Con circolare P.411/1117 del 14 corrente è stata estesa ai seguenti prodotti vetrari la maggiorazione del tre per cento consentita sui prezzi precedentemente autorizzati agli industriali produttori con provvedimento P.315/4264 dell'8 agosto dello scorso anno: articoli di vetro verde; articoli di mezzo cristallo e di cristallo; articoli in genere di flaconeria e di cancelleria; articoli per illuminazione e per segnalazione e lampadari; vetro colorato per occhialeria da vista.

I commercianti rivenditori potranno applicare sui prezzi di vendita attualmente autorizzati l'aumento corrispondente in cifra assoluta a quello praticato dai produttori.

(2725)

Deformazione marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Longari Libio di Milano, contrassegnati col n. 85, sono stati deformati.

(2691)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale con sede nel comune di Albano Laziale (Roma);

Dispone:

L'avv. Nicola Romeo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, avente sede nel comune di Albano Laziale (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2695)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Serrapetrona (Macerata) e Cantalice (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636,

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Serrapetrona (Macerata) e Cantalice (Rieti);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2708)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rieti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori comm. avv. Filippo Fiordeponti e avv. Giorgio Leoni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, per la durata stabilita nello Statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2705)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Rieti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor comm. dott. Marino Cati è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2706)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Palena, in liquidazione, con sede in Palena (Chieti).

Nella seduta tenuta il 6 giugno 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Palena, in liquidazione, con sede in Palena (Chieti) l'avv. Nicola Tabassi fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2707)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto, in liquidazione, con sede in Genova

Nella seduta tenuta il 10 giugno 1939-XVII, dal Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto, in liquidazione, con sede in Genova, l'avv. Ubaldo Del Balzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2692)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 63 borse di studio per alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067;

Decreta:

E' indetto un concorso a 63 borse di studio per alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali;

Le borse di studio messe a concorso sono:
per i corsi inferiori: n. 7 di L. 1056 e n. 14 di L. 2200;
per i corsi superiori: n. 14 di L. 1056 e n. 28 di L. 2200.

Le borse di studio saranno conferite a giovanetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che frequentino o abbiano titolo per frequentare i Regi Istituti Magistrali.

Le borse stesse sono assegnate in godimento presso i seguenti Regi istituti magistrali: Agrigento, Assisi, Aosta, Belluno, Bolano, Bolzano, Camerino, Campobasso, Como, Fiume, Gubbio, Imperia, Novara, Padova, Parenzo, Perugia, Pistoia, Pola, Rovigo, San Ginesio, Sondrio, Spoleto, Varese, Vercelli, Viterbo, Zara.

Il concorso ha luogo per titoli.

Nell'assegnazione delle borse di studio sarà data la preferenza agli orfani di guerra o per la causa nazionale, ai figli di minorati di guerra, o per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore, di ex combattenti, di iscritti al P.N.F.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, Div. II), non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre la domanda in carta libera con precisa indicazione dell'indirizzo, anche i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana o, per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana e i sentimenti italiani della famiglia;

3° certificato dal quale risultino « la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza d'imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri »;

4° pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato dell'ultimo scrutinio per promozione o dell'ultimo esame;

5° certificato comunale sulla composizione della famiglia, e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima;

6° certificato del competente procuratore delle imposte, circa l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza, e anche in quello di domicilio quando residenza e domicilio siano diversi;

7° documento comprovante l'iscrizione alle Organizzazioni giovanili del Regime ed eventuali benemerenze nelle Organizzazioni stesse;

8° tutti gli altri documenti che l'aspirante ritenga utile di presentare.

I suindicati documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n.3268, ma debbono essere regolarmente legalizzati.

Nelle domande dovrà indicarsi se il giovane partecipi anche al concorso per posti gratuiti nei convitti e, nell'ipotesi affermativa, per quale dei due benefici intenda optare, qualora venga compreso nelle graduatorie di entrambi i concorsi. Dovranno inoltre indicarsi, in ordine di preferenza, le sedi nelle quali il giovane intende svolgere i suoi studi magistrali.

Le graduatorie saranno rese esecutive con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Si fa riserva di procedere, in base alle classificazioni dei concorrenti fatte dalla Commissione giudicatrice, alla assegnazione delle altre borse che eventualmente risultino disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1939-40.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 1° giugno 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI.

(2727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Potenza

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1939-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di Potenza;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Potenza, nell'ordine come appresso indicato:

1.	Napoli dott. Renato	punti 112/150
2.	Postiglione dott. Alfredo	» 110/150
3.	Broccoli dott. avv. Geremia	» 109/150
4.	Di Pierri dott. Michelangelo (ferito fascista; inscr. P. N F 13-3-1921; con brev. Marcia su Roma)	» 108/150
5.	Dallarole dott. Eusebio	» 108/150
6.	Oliveto dott. Domenico (due medaglie arg. v. m.; croce m. g. ed encomio solenne)	» 105/150
7.	Jossa Luigi	» 105/150
8.	Costantino Giorgio	» 103/150
9.	Carlomagno dott. Marco	» 102/150
10.	Tumminello dott. Achille	» 101/150
11.	Novaga Arvedo	» 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2683)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.